Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | Roma - Venerdì, 1° febbraio 1929 - Anno VII | Numero 27

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE"

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale" pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio p. v. la "Gazzetta Ufficiale" sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale" di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **442.**

LEGGE 9 dicembre 1928, n. **3327.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **443.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3332.**

Autorizzazione al Consorzio generale dei consorzi idraulici dell'Agro romano ad avvalersi dell'Avvocatura erariale per la difesa e rappresentanza in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità competenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che il Regio commissario straordinario che amministra il Consorzio generale dei consorzi idraulici dell'Agro romano, con sede in Roma, ha fatto presente al Ministero dei lavori pubblici l'opportunità di affidare la difesa del Consorzio alla Regia avvocatura erariale in vista dell'importanza delle questioni che si presentano nelle cause relative ad opere di bonifica;

Considerato che l'Amministrazione dei lavori pubblici, per i contributi che sono a carico dello Stato in virtù dell'articolo 149 del testo unico sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256, è sempre interessata nelle cause riflettenti il Consorzio e che perciò ha interesse a seguire lo svolgimento delle controversie e la pronunzia delle decisioni di massima in materia;

Visto l'art. 1 del regolamento 24 novembre 1913, n. 1304, sulla Regia avvocatura erariale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio generale dei consorzi idraulici dell'Agro romano può essere rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, ritenendolo opportuno, rivolga di volta in volta speciale richiesta alla Regia avvocatura medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dal Consorzio generale saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 271. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **444.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, **n. 71.**

Modifiche al testo unico delle leggi sul lotto e al relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di nuove norme nel sistema del conferimento dei banchi di lotto che ristabiliscano un equo reparto nell'assegnazione di essi fra le categorie dei ricevitori e dei commessi di carriera: evitando, nei riguardi degli uni, il ripetersi frequente e costante delle deserzioni dei concorsi con conseguente protrazione delle reggenze, ed assicurando agli altri condizioni migliori di vita e di carriera, con elevare la misura degli aggi ed aumentare corrispondentemente il numero dei banchi riservati alla propria categoria;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 45 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è modificato come segue:

« I banchi vacanti sono conferiti mediante concorso per titoli:

a) quelli con aggio lordo fino a L. 10,000 ai commessi di carriera;

b) tutti gli altri banchi, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

« Potranno partecipare ai concorsi i commessi che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

2 anni se l'aggio del banco non supera L. 5000;

5 anni se l'aggio del banco non supera L. 7500;

10 anni se il banco ha un aggio fra le 7500 e le 10,000 lire.

« I concorsi per le prime due classi, fino cioè a L. 7500 di aggio lordo, sono indetti per compartimenti e riservati ai commessi di carriera che, avendo la prescritta anzianità, siano almeno da due anni inscritti al compartimento cui appartiene il banco messo a concorso.

« Parimenti per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni.

« L'aumento massimo di aggio conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 5000 se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le L. 12,000, salvo i casi di concorsi ripetuti in seguito a deserzione od infruttuosità.

« Agli effetti dei concorsi, l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dall'art. 51 del presente testo unico ».

Correlativamente ai nuovi limiti d'aggio su indicati si intendono modificati gli articoli 47, 51, 52, comma 2°, del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601, che disciplinano l'ammissione ai concorsi.

Art. 2.

L'art. 47 del citato testo unico è modificato come segue:

« L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del Ministro per le finanze.

« Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato e composta:

del direttore generale dal quale il servizio dipende, del direttore capo della divisione del lotto, del direttore generale degli Istituti di previdenza, di un direttore capo di ragioneria del Ministero delle finanze, di un sostituto avvocato erariale della Regia avvocatura generale, e di un rappresentante dell'Associazione generale fascista degli addetti ad aziende industriali dello Stato, da designarsi pel tramite del Ministero delle corporazioni.

« Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del gruppo A del Ministero delle finanze.

« Il consigliere di Stato, il sostituto avvocato erariale ed il delegato del Ministero delle corporazioni durano in carica due anni e possono essere riconfermati ».

Art. 3.

E' elevato da tre a cinque anni il periodo di tempo, di cui all'art. 47 ultimo comma del vigente regolamento sul lotto, della esclusione da successivi concorsi di chiunque, nominato con formale decreto ricevitore di un banco, prima di assumerne la gestione, rinunci al banco. Il quinquennio decorre dalla data del decreto di nomina. E' in facoltà dell'Amministrazione di far luogo in tal caso alla sostituzione immediata del reggente.

Art. 4.

Le istanze degli aspiranti ai concorsi di cui all'art. 49 del regolamento debbono contenere espressa dichiarazione di accettazione del banco in caso di conferimento.

Nel caso di aspiranti a più banchi, le istanze per l'ammissione ai relativi concorsi devono essere accompagnate da una dichiarazione, datata e sottoscritta, in cui sia specificato l'ordine di preferenza per i singoli banchi: senza di che le domande non sono valide.

L'accettazione del banco eventualmente conferito implica la rinunzia al banco gestito all'atto della presentazione della istanza ed eventualmente alla data di chiusura del concorso.

Le interpellanze di cui all'art. 63 sono soppresse.

Art. 5.

I titoli dei commessi di carriera ex combattenti sono valutati come appresso, escluso il cumulo:

un punto per gli ex combattenti in genere;

due per i feriti o decorati della croce di guerra;

tre per i decorati di una medaglia al valore;

quattro per i decorati di più medaglie e per i mutilati ed invalidi.

L'attribuzione di tali punti sarà fatta in sede ed ai fini dell'ammissione ai concorsi.

E' elevato da L. 2000 a 4000 il limite massimo dell'aggio pel banco da conferire, nel cui concorso, partecipando il reggente, può la Commissione centrale del lotto aggiungere a questi da uno a cinque punti.

Analogamente s'intende modificato l'art. 59 del regolamento.

Art. 6.

Per i concorsi a banchi di aggio eccedente L. 10,000 e fino a L. 12,000 i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio prestato nel banco di cui sono titolari.

Agli effetti dei concorsi a banchi con aggio eccedente lire 12,000 i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari alla data di scadenza del concorso, con l'aumento di 25 lire per ogni mese intero di servizio prestato da ricevitore.

Analogamente s'intende modificato l'art. 60 del regolamento.

Art. 7.

Ai casi di conferimenti di banchi ammessi all'infuori dei concorsi e di cui all'art. 66 del regolamento, è aggiunto il trasferimento d'ufficio determinato da gravi esigenze di servizio.

L'ultimo comma di detto articolo è modificato come appresso:

« Il banco da conferirsi non può essere di aggio superiore a quello dismesso dal ricevitore trasferito, revocato o dichiarato dimissionario; può essere invece inferiore anche di oltre un quinto a quello del banco dismesso ».

La Commissione centrale del lotto può escludere dai concorsi aspiranti ritenuti immeritevoli od indegni per fatti o infrazioni se pure accertati e puniti posteriormente alla scadenza del concorso.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà applicabile anche ai banchi che siano vacanti a tale data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 270. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **445.**

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **3267.**

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Arturo Boratto » istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro.

N. 3267. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Arturo Boratto », istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **446.**

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **3268.**

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Prof. Sante Calabria » istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro.

N. 3268. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Prof. Sante Calabria », istituita presso il Regio liceo-ginnasio di Catanzaro, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **447.**

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **3269.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Foligno.

N. 3269. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Foligno viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **448.**

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **3270.**

Approvazione del nuovo statuto del lascito « Lassi » in Perugia.

N. 3270. R. decreto 11 ottobre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto per il lascito « Lassi » in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **449.**

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3272.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Pepoli », in Perugia.

N. 3272. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Pepoli », in Perugia, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Deternovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Deternovaz Maria vedova di Matteo, figlia del fu Antonio e della fu Sbisà Antonia, nata a Rovigno il 10 febbraio 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Deterni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Francesco, nato a Rovigno il 12 marzo 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(255)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debeliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debeliuch Biagio, figlio del fu Giovanni e della Maria Bansich, nato a Gimino (Villa Debeliuch) il 16 agosto 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maretich Fosca di Giuseppe e di Maria Ciule, nata a Gimino il 9 febbraio 1889; ed ai figli nati a Gimino: Antonio, l'11 agosto 1906; Fosca, il 23 gennaio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(256)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debeliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debeliuch Giuseppe, figlio di Giovanni e della fu Lucia Pifar, nato a Gimino il 10 luglio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(257)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Doblanovich Giovanni, figlio del fu Antonio e della Percovich Maria, nato a Carmedo di Valle il 30 ottobre 1892, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marzan Eufemia fu Antonio e Di Fosca Nacinovich, nata a Sanvincenti il 5 agosto 1898; ed ai figli nati a Valle: Fosca, il 30 dicembre 1916; Anna, il 5 giugno 1919; Eugenio, il 7 febbraio 1921; Mario, il 12 gennaio 1922; Attilio, il 16 gennaio 1926; Pietro, il 10 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(258)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Antonio Schor:

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonio Schor fu Antonio e fu Chiara Roselli, nato a Trieste il 26 febbraio 1887 e residente a Capodistria, via G. Verdi, n. 317, di condizione professore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schor in « Roselli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Giusta Pasqualis fu Antonio e fu Antonia Deganis, nata ad Aquileia il 29 dicembre 1888, ed i figli Tullio, nato a Capodistria il 29 gennaio 1916, e Clara, nata a Grado il 29 aprile 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi

e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(259)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Carlo Schor fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Schor Carlo fu Antonio e fu Chiara Roselli nato a Vienna il 29 ottobre 1888 e residente a Pola, via Petrarca, 24, di condizione professore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schor in « Roselli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Legovich Eleonora fu Giovanni e di Maria Corsich, nata a Dolina il 13 novembre 1895, ed al figlio Ugo, nato a Pola il 21 settembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(260)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bancovaz Antonio fu Giovanni ;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Antonio Bancovaz fu Giovanni e fu Caterina Marin, nato a Tribano di Buie il 10 marzo 1870 e residente a Tribano di Buie, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bancovaz in « Bianchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Braico fu Giacomo e fu Caterina Smillovich, nata a Momiano il 31 gennaio 1871, ed alle figlie Antonia, nata a Tribano il 10 gennaio 1901, ed Elisa, nata a Tribano il 1° febbraio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(261)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Duimovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Duimovich Simone, figlio del fu Giacomo e della fu Eufemia Crevatin, nato a Corridico il 7 settembre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Segando Maria di Antonio e di Maria Jurcotta, nata a Sbandati il 25 marzo 1880; ai figli nati a Sbandati: Caterina, il 2 marzo 1904; Antonio, il 20 aprile 1909; Zora, il 9 ottobre 1911; Guerrino, il 7 dicembre 1914; Giovanna, il 24 giugno 1924; nonchè alla figlia nata dalla prima moglie fu Maria Bulicich, Emilia, nata a Sbandati il 15 giugno 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(262)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Beaudin;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto

Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giovanni Beaudin fu Angelo e fu Maria Poizina, nato a Zara il 25 febbraio 1890 e residente a Pola, di condizione agente carcerario è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Beaudin in « Bodini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Anna Ferrari di Antonio e di Maria Rudan, nata a Zara l'11 novembre 1888, ed al figlio Agostino, nato a Zara il 15 marzo 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(263)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Biagio, figlio del fu Giorgio e della fu Elena Poropat, nato a Pinguente il 2 dicembre 1880 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gherbaz Giovanna fu Michele e fu Elena Braicovich nata a Pinguente il 9 novembre 1877; ed alla figlia Maria, nata a Pinguente l'11 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(264)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Drandich vedova di Giuseppe, figlio del fu Martino Drandich e della fu Fosca Doblanovich, nata a Valle il 15 agosto 1852, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(265)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Drandich Matteo, figlio del fu Antonio e della Eufemia Slivar, nato a Valle il 14 settembre 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dapas Maria di Andrea e di Follo Pasqua, nata a Rovigno il 17 novembre 1896; ai figli nati a Rovigno: Eufemia, il 28 settembre 1918; Antonio, il 19 luglio 1913; ed alla figlia Enna, nata a Pola il 4 febbraio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(266)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Drandich Maria vedova di Giuseppe, figlia del fu Marich Marco e della fu Marich Maria, nata a Canfanaro il 5 agosto 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Canfanaro: Marco, il 30 marzo 1907; Antonio, il 27 gennaio 1909; Maria, l'8 aprile 1914; Giuseppe, il 14 gennaio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(267)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Drandich Lorenzo, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Drandich, nato a Carmedo di Valle il 29 luglio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Barisca Maria di Giovanni e di Cicada Maria, nata a Gimino il 31 dicembre 1897; ed ai figli: Agostino, nato a Valle il 4 dicembre 1921; Elvira, nata il 5 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(270)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dujanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dujanich Maria-Pierina vedova di Giacomo, figlia del fu Antonio Mondini e Luigia Previati, nata a Rovigno il 19 gennaio 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Doiani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(269)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Drandich Martino, figlio del fu Matteo e Caterina Marich, nato a Valle il 30 marzo 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(268)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.